

PROPOSTE EMENDAMENTI PRESENTATI DALLA SEGRETERIA DI STATO PER GLI
AFFARI INTERNI

PROGETTO DI LEGGE
LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULL'ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI



Depositi
il 14.07.11
[Signature]

Emendamento modificativo articolo 6, comma 2:

Art.6
(Termini)

1. Il termine massimo entro il quale deve essere adottato il provvedimento a norma dell'articolo 5, comma 1 è fissato dalla legge ovvero dalle disposizioni regolatrici di ciascun procedimento.
2. Qualora non sia preventivamente determinato ai sensi del comma 1, il termine massimo entro il quale deve essere adottato il provvedimento a norma dell'articolo 5, comma 1 è di tre mesi. Il termine decorre dalla data ~~in cui comunicata con l'avvio del procedimento dall'Amministrazione competente ha ricevuto la domanda.~~
3. Il termine di cui al comma 1 o del comma 2 è sospeso nei seguenti casi:
 - a) quando l'ufficio procedente, ai fini dell'adozione del provvedimento, debba obbligatoriamente acquisire, anche da un altro ufficio dell'Amministrazione o da specifici enti, pareri, rapporti, valutazioni tecniche o relazioni informative;
 - b) quando l'ufficio procedente ritenga opportuno acquisire certificazioni relative a fatti, situazioni o qualità non attestati in documenti già in proprio possesso o non direttamente acquisibili presso altri Uffici dell'Amministrazione;
 - c) quando sia necessario o opportuno richiedere agli interessati documenti, informazioni, precisazioni o elementi di giudizio ai fini della determinazione del contenuto del provvedimento;
 - d) quando sia necessario richiedere agli interessati di integrare la domanda o la documentazione prodotta al fine di sanare irregolarità formali che non siano tali da determinarne l'irricevibilità.
4. Il termine di cui al comma 1 o del comma 2, è sospeso fino all'acquisizione di quanto richiesto nei casi di cui al comma 3, lettere a, b, c e d, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato agli interessati nei casi di cui al comma 3, lettere c e d. In ogni caso la sospensione non può superare i tre mesi dalla data di invio delle richieste ai sensi del comma 3. Il mancato rispetto del termine di sanatoria delle irregolarità formali ai sensi della lettera d del comma 3 determina la decadenza della domanda, senza pregiudizio per il diritto di presentarne una nuova purché non siano scaduti eventuali termini perentori.

Emendamento modificativo articolo 10, commi 2, 3 e 4:

Art. 10
(Presentazione delle istanze)

1. Ogni istanza diretta alla Pubblica Amministrazione deve essere presentata o inviata in forma scritta, a meno che disposizioni particolari non stabiliscano una forma diversa, all'organo competente a emettere il provvedimento.
2. Salvo che la legge non richieda la formazione di uno specifico verbale, delle istanze è presa nota e ne è rilasciata ricevuta direttamente nelle mani dell'istante ovvero per mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, **qualora l'istanza sia trasmessa a mezzo posta ordinaria.**

3. Non si rilascia ricevuta:
- a) quando il provvedimento richiesto è emesso immediatamente;
 - ~~b) quando l'istanza sia stata spedita con le forme e le modalità di cui al comma 4;~~
 - e) b) quando l'istanza è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.

Quando l'istanza sia stata spedita con le forme e le modalità di cui al comma 4, non è obbligatorio il rilascio della ricevuta.

4. Salvo che la legge disponga diversamente, la spedizione delle istanze di cui al comma 1 può essere eseguita per mezzo posta, ~~tramite con~~ raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica o per telefax, sulla base delle disposizioni vigenti. La spedizione per via telematica equivale alla spedizione per mezzo posta se è eseguita con le modalità e le forme di cui all'articolo 3 della Legge 20 luglio 2005, n. 115, tenuto conto del Decreto 8 settembre 2005, n. 156 e comunque in conformità alle norme vigenti sulla trasmissione per via telematica.

Correzione enumerazione punti comma 2 e emendamento modificativo articolo 13, comma 2:

Art. 13

(Forma e contenuto della comunicazione)

1. L'Amministrazione comunica l'inizio del procedimento con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'Amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento al quale si dà inizio;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - ~~e-bis) d) la data entro la quale deve concludersi il da cui decorre il termine per la conclusione del procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione;~~
 - ~~e-ter) e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;~~
 - ~~d) f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.~~
3. L'omissione totale o parziale della comunicazione di cui al presente articolo può esser fatta valere esclusivamente dagli interessati.
4. Le indicazioni di cui al comma 2 possono essere inserite nella ricevuta dell'istanza.
5. Quando non si rilascia ricevuta ai sensi dell'articolo 10, comma 3, salvo il caso di cui alla lettera a del medesimo comma, l'Amministrazione deve comunque inviare al più presto una comunicazione contenente le indicazioni di cui al presente articolo, comma 2.

Emendamento modificativo articolo 29, comma 7:

Art. 29

(Modalità dell'esercizio dell'accesso)



1. L'Amministrazione interpellata provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, decorsi i quali si applica l'articolo 10, comma 2 della Legge 28 giugno 1989, n. 68.
2. L'Amministrazione non è tenuta a dar corso alle richieste di accesso:
 - a) se esse non sono adeguatamente motivate ai sensi dell'articolo 25;
 - b) se esse non sono sufficientemente precise o sono formulate in modo tale da non permettere l'identificazione del documento richiesto;
 - c) se esse sono manifestamente irragionevoli, abusive, pretestuose e quantitativamente eccessive.
3. L'esercizio dell'accesso è limitato, differito o negato nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo

30.

4. Il provvedimento con il quale l'Amministrazione dichiara di non poter procedere all'esame della richiesta di accesso ai sensi del comma 2, ovvero con il quale limiti, differisca o rifiuti l'accesso ai sensi del comma 3 deve essere formulato in forma scritta e deve essere motivato.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 è impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa secondo i principi comuni.

6. Il provvedimento di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, presso il quale l'accesso è consentito.

7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, salve le eccezioni di legge e di cui all'articolo 27, commi 6 e 7 30.

